

FALCIDIABILITÀ DELL'IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 1, c. 81 L. 11.12.2016, n. 232

Recentemente si è assistito a importanti pronunce giurisprudenziali e interventi normativi che hanno modificato sensibilmente l'impostazione dell'art. 182-ter L.F., con significativi effetti nell'ambito della falcidiabilità dell'Iva nel concordato preventivo.

In ordine cronologico, infatti, sono intervenute prima la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7.04.2016 nella causa C-546/14, poi la L. 11.12.2016, n. 232, pubblicata in G.U. in data 21.12.2016 (Legge di bilancio 2017) e, quindi, la sentenza della Cassazione a S.U. 27.12.2016 n. 26988: che insieme, hanno sostanzialmente rivisitato alcuni principi cardine del concordato relativamente alla riduzione dei tributi propri dell'Unione Europea.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

DISCIPLINA
ATTUALE• Ricorsi
presentati
fino al
31.12.2016

- Ai ricorsi presentati fino al 31.12.2016 si applica la disciplina previgente, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Cassazione a Sezioni Unite.
- I tributi europei rimangono, pertanto, non falcidiabili in aderenza al testo letterale dell'art. 182-ter in vigore fino al 31.12.2016 nei concordati in cui il debitore, in via facoltativa, presenta una proposta di transazione fiscale. Tale impostazione rimane, comunque, in evidente contrasto con la richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea e, pertanto, pare opportuno segnalare la tesi di alcuni autori, secondo i quali l'Iva sarebbe falcidiabile anche nella transazione fiscale, a condizione che il risultato ritraibile dal concordato sia più vantaggioso di quello ritraibile dal fallimento.
- Soggiacciono, invece, a un differente trattamento i medesimi tributi se inseriti in un piano di concordato senza transazione fiscale. In tal caso saranno, infatti, falcidiabili se la proposta rappresenterà la miglior soddisfazione possibile rispetto alle alternative concretamente praticabili.

• Ricorsi
presentati
dal
1.01.2017

- Ai ricorsi presentati dall'1.01.2017, si applica il novellato art. 182-ter L.F. così modificato dall'art. 1, c. 81, della L. 11.12.2016, n. 232. È quindi ora espressamente prevista, nell'ambito della transazione fiscale, la riduzione di alcune tipologie di debiti prima esclusi dalla falcidia.
- La nuova previsione dell'art. 182-ter, tuttavia, pare limitata all'ambito applicativo della transazione fiscale, così implicitamente escludendo tale possibilità nei concordati preventivi sprovvisti della proposta ai sensi del predetto articolo.

CONDIZIONI
ATTUALI
DI FALCIDIABILITÀ• Transazione
fiscale

- Il novellato art. 182-ter L.F. pare eludere il dettato della Corte di Giustizia, non consentendo la falcidia dell'Iva al di fuori della transazione fiscale.

• Attestazione

- Occorre che un professionista, in possesso dei requisiti ex art. 67 c. 3 lett. d) L.F., attesti che la transazione consente la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

• Classe
specifica

- Nel caso sia proposta la riduzione di un tributo o di un contributo privilegiato, la quota di credito degradata a chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

ITER
DI APPROVAZIONE
DA PARTE
DELL'AGENZIA

- Il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, previo parere conforme della competente Direzione Regionale.
- Il voto può essere espresso in sede di adunanza dei creditori ovvero nei 20 giorni successivi mediante telegramma, lettera, telefax o posta elettronica certificata.
- L'agente della riscossione esprime il voto limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'art. 17 D.Lgs. 112/1999.